



## **STATUTO ANCI MARCHE**

**APPROVATO NELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE REG. DEL 17/1/2020**

### **Indice STATUTO MARCHE**

- Art. 1** – Denominazione, Sede e Scopo
- Art. 2** – Forum delle città dell'adriatico e dello Ionio
- Art. 3** – Iscrizione, Recesso e decadenza
- Art. 4** – Requisiti per l'Elezione degli Organi
- Art. 5** – Finalità dell'Associazione
- Art. 6** – Organi
- Art. 7** – L'Assemblea regionale
- Art. 8** – Validità dell'Assemblea regionale
- Art. 9** - Assemblea congressuale regionale
- Art. 10** – Convocazione dell'Assemblea congressuale regionale
- Art. 11** – L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale regionale
- Art.12** – Validità dell'Assemblea congressuale regionale
- Art.13** – Elezione del Consiglio Direttivo
- Art.14** – Composizione del Consiglio Direttivo
- Art.15** – Convocazione ed attribuzione del Consiglio Direttivo
- Art.16** – Presidente dell'Associazione
- Art.17** – Elezione del Presidente
- Art.18** – Revisore Legale Contabile
- Art.19** – Commissioni permanenti e consulte
- Art.20** – Conferenza Regionale dei Consigli Comunali
- Art.21** – Elezione del coordinatore e dei Componenti della Conferenza Regionale dei Consigli Comunali
- Art.22** – Consulta Regionale dei Piccoli Comuni, delle Unioni dei Comuni e dei Comuni derivanti da Fusioni
- Art.23** – Assemblea Regionale dei Piccoli Comuni, delle Unioni dei Comuni e dei Comuni derivanti da Fusioni
- Art.24** – Coordinamento ~~unioni dei Comuni~~ delle politiche della montagna
- Art.25** – Consulta dei Giovani Amministratori
- Art.26** – Assemblea Regionale dei giovani amministratori
- Art.27** – Consulta delle Amministratrici
- Art.28** – Federsanità ANCI Marche
- Art.29** – Ineleggibilità e decadenza
- Art.30** – Il Direttore regionale
- Art.31** – Organizzazione Amministrativa
- Art.32** – Patrimonio e finanziamento
- Art.33** – Esercizio finanziario e contabilità
- Art. 34** – Modifiche statutarie
- Art. 35** – Disposizioni comuni agli Enti di tipo associativo
- Art. 36** – Scioglimento Associazione
- Art. 37** – Norma di rinvio
- Art. 38** – Disposizione Transitoria



**Art. 1**  
**Denominazione, sede e scopo**

In conformità agli Articoli n° 3, 32, 33 dello Statuto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è costituita ANCI Marche - l'Associazione Regionale dei Comuni Marchigiani.

L'Associazione Regionale è composta da tutti i Comuni e dagli altri Enti associati aventi sede nel territorio della Regione Marche.

L'Associazione Regionale rappresenta i Comuni e gli altri Enti Associati e persegue gli obiettivi generali dell'Associazione Nazionale dei Comuni in riferimento alle prerogative ed agli interessi delle singole comunità locali marchigiane.

ANCI Marche ha gli stessi scopi dell'Associazione Nazionale e ad essa sono riconosciuti tutti i compiti non espressamente riservati all'Associazione Nazionale.

Al fine di tutelare gli interessi dei poteri locali, l'Associazione Regionale partecipa al Coordinamento delle Associazioni delle Autonomie Locali Marchigiane.

L'Associazione ha sede ad Ancona.

ANCI Marche non ha scopo di lucro e può aderire ad altre Associazioni ed organismi aventi analoghi scopi e finalità, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

**Art. 2**  
**Forum delle città dell'Adriatico e dello Jonio**

L'ANCI Marche è promotrice del Forum delle Città Adriatiche e dello Jonio ed è sede permanente dello stesso Forum, al quale partecipa il Presidente o suo delegato.

**Art. 3**  
**Iscrizione, recesso e decadenza**

A norma degli Art. 1 e 2 dello statuto dell'ANCI la qualità di associato all'ANCI Marche si acquista e si mantiene automaticamente con l'adesione all'ANCI Nazionale e il regolare versamento annuale della quota associativa, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 32 (quote nazionali) e 33 (quote regionali) dello statuto nazionale ANCI (Rif.2.1 SN) Gli organi nazionali hanno competenza esclusiva in materia di iscrizione, recesso e decadenza ai sensi dell'art. 36.10 dello statuto ANCI nazionale, salvo il potere degli organi regionali di provvedere ad una diffida, in caso di omesso versamento di eventuali contributi associativi regionali integrativi deliberati ai sensi dell'art. 39.1 35 dello Statuto Nazionale.

**Art. 4**  
**Requisiti per l'elezione negli organi**

Possono essere eletti negli organi sociali, purché l'Ente di appartenenza sia in regola con il pagamento della quota associativa ai sensi del precedente art. 3, coloro che ricoprono le seguenti cariche: Sindaco, Consigliere Comunale; Assessore, Presidente o Consigliere di Circoscrizione, Presidente o Legale Rappresentante di altro Ente

associato. La carica di componente degli organi dell'Associazione di Presidente e/o membro del Consiglio Direttivo, è incompatibile con quella di componente del Governo, Parlamentare, Presidente, Consigliere o Assessore Regionale. L'assunzione di una di tali funzioni comporta la contestuale decadenza dagli organi associativi.

## **Art. 5**

### **Finalità dell'Associazione**

L'Associazione Regionale, per raggiungere i propri fini istituzionali:

- a) rappresenta gli interessi degli associati dinanzi agli organi regionali e a quelli degli organi periferici dello Stato operanti nel territorio regionale;
- b) favorisce le iniziative unitarie e promuove la partecipazione alla gestione dei poteri locali, quale espressione degli interessi e delle aspirazioni delle popolazioni amministrate;
- c) promuove lo studio dei problemi che interessano gli associati;
- d) interviene con propri rappresentanti in ogni sede regionale nella quale si discutono o si amministrano interessi delle autonomie locali;
- e) presta informazione consulenza ed assistenza agli associati direttamente, o mediante partecipazione o convenzioni con enti no profit, società o altri soggetti pubblici e privati relativamente alle competenze che la legge attribuisce alla Regione ed agli Enti Locali Regionali;
- f) partecipa nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti;
- g) promuove ed incoraggia iniziative per la formazione del personale degli Enti Locali;
- h) favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere nelle istituzioni, nelle strutture associative e nei propri organi statutari;
- i) promuove ed incoraggia iniziative per l'educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali e della loro storia e tradizione e di una cultura autonomista;
- j) studia e propone l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali.
- k) ANCI Marche per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'Associazione, può organizzare incontri, seminari, convegni e congressi, pubblicare libri, opuscoli, riviste ed ogni altra forma di stampa periodica, può organizzare ed utilizzare mezzi di diffusione radio televisiva e via internet, siti telematici e supporti informatici in genere fare tutto quant'altro necessario alla realizzazione degli scopi sociali.
- l) L'ANCI Marche partecipa alla realizzazione degli obiettivi dell'ANCI Nazionale attraverso la collaborazione dei propri organi con quelli nazionali e con quelli di altre Associazioni regionali interessate alle medesime problematiche.
- m) L'ANCI Marche, nello spirito di un'unitaria rappresentanza di tutti i Comuni della Regione, adottando il principio di sussidiarietà, promuoverà forme d'organizzazione, partecipazione e consultazione delle autonomie locali a livello provinciale ed in relazione alla diversa articolazione demografica e organizzativa dei singoli enti associati

## **Art. 6** **Organi**

Sono organi dell'ANCI Marche, l'Assemblea Regionale dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle riunioni degli organi dell'Associazione.

E' consentita la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione da remoto, mediante idonei mezzi di telecomunicazione. Il socio che esprime il voto con tale modalità si considera intervenuto, purché sia possibile accertarne l'identità personale e gli sia consentito partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In tali casi il voto deve essere verbalmente espresso in modo palese.

La partecipazione da remoto può essere utilizzata anche per le riunioni delle Commissioni e delle Consulte, nonché per ogni altra attività collegiale che viene espletata per le finalità dell'Associazione.

## **Art. 7** **Assemblea Regionale**

L'Assemblea Regionale ordinaria è costituita da tutti i Comuni ed Enti della Regione Marche associati all'ANCI.

Nell'Assemblea, l'Ente partecipa con il suo legale rappresentante o con un delegato scelto secondo le norme dei rispettivi statuti tra i Componenti dei propri organi elettivi. L'Ente associato può altresì partecipare con delega scritta del proprio legale rappresentante a favore del legale rappresentante di altro Ente associato. Nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea Regionale degli associati è convocata per l'esame specifico dei problemi più rilevanti (approvazione del regolamento di organizzazione e contabilità, ecc.) e di ogni altro argomento che non sia attribuito alla competenza degli altri organi associativi.

La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ordine del giorno e lo svolgimento dei lavori. L'Assemblea è convocata con almeno sei giorni di preavviso e si svolge senza le formalità previste per quella congressuale. In caso di urgenza il termine è ridotto della metà.

Per partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto, ogni Ente associato deve essere in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali, quota nazionale e quota regionale.

Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione Regionale; in caso di assenza o impedimenti è sostituito dal Vice Presidente Vicario ed in caso di ulteriore assenza, da un membro del Consiglio Direttivo all'uopo delegato.

### **Art. 8** **Validità dell'Assemblea Regionale**

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti associati.

La seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. Ai fini delle presenze si tiene conto anche delle deleghe.

### **Art. 9** **Assemblea Congressuale Regionale**

L'Assemblea congressuale è convocata ogni 5 anni (Rif. 9.1 SN) per l'elezione dei delegati all'Assemblea congressuale Nazionale, dei Componenti del Consiglio Direttivo regionale e per l'elezione del Presidente regionale e Vice Presidente Vicario.

L'Assemblea congressuale può essere convocata, in ogni caso, quando lo richieda il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi Componenti, o quando sia richiesto da almeno un quarto degli associati.

È compito dell'Assemblea, riunita nella forma congressuale, deliberare modifiche allo statuto dell'Associazione regionale.

L'Assemblea Congressuale regionale concorre, nelle forme e modalità stabilite dallo Statuto nazionale, dagli eventuali regolamenti e dagli Organi nazionali, alla formazione degli Organi nazionali dell'Associazione.

In seno all'Assemblea congressuale l'Ente, purché in regola con il pagamento delle quote associative, è rappresentato dal suo legale rappresentante o da un delegato scelto secondo le norme dei rispettivi statuti tra i Componenti dei propri organi elettivi. L'Ente associato può altresì essere rappresentato, con delega scritta dal proprio legale rappresentante, dal legale rappresentante di altro ente associato, purché in carica al momento dell'Assemblea (Rif. 7.6 SN). Nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

Il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea Congressuale Regionale è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea stessa.

**Art. 10**  
**Convocazione dell'Assemblea Congressuale Regionale**

La convocazione dell'Assemblea congressuale è fatta mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, inviato agli Enti associati almeno dieci giorni dalla data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto alla metà.

**Art. 11**  
**L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Congressuale Regionale**

L'Assemblea Congressuale Regionale nomina un ufficio di presidenza composto dal Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario nonché una Commissione composta da tre Componenti per la verifica dei poteri e per le eventuali operazioni di scrutinio.

L'Assemblea è aperta dalla relazione del Presidente uscente.  
Al termine della seduta dell'Assemblea sarà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore/Segretario, dal quale devono risultare le deliberazioni assunte.

**Art. 12**  
**Validità dell'Assemblea Congressuale**

L'Assemblea Congressuale è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. Ai fini delle presenze si tiene conto anche delle deleghe.

**Art. 13**  
**Elezioni del Consiglio Direttivo**

L'Assemblea congressuale Regionale elegge il Consiglio Direttivo con voto palese, o a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti, con il sistema proporzionale vigente per le elezioni amministrative comunali, con liste bloccate e senza voti di preferenza, ovvero su lista concordata nell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale.

**Art. 14**  
**Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Regionale, dal vice Presidente Vicario, da quindici Componenti eletti dell'Assemblea Congressuale Regionale, in rappresentanza dei territori e delle componenti politiche, dai Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia, dal Coordinatore della Conferenza regionale dei Consigli comunali, dal Coordinatore della Consulta Regionale dei Piccoli Comuni, delle Unioni

dei Comuni e dei Comuni e dei Comuni derivanti da fusione, dal Coordinatore delle Politiche della Montagna, dal Coordinatore della Consulta Regionale dei Giovani Amministratori, dalla Coordinatrice della Consulta delle Amministratrici e dai Componenti del Consiglio Nazionale eletti in quota regionale.

Non meno della metà dei Componenti del Consiglio Direttivo devono essere Sindaci. Per la restante parte possono essere eletti tutti i soggetti previsti dall'Art. 4 garantendo comunque la presenza dei rappresentanti dei Consigli Comunali.

Le vacanze che si verificano tra i Componenti eletti nel Consiglio Direttivo per recesso, decadenza, dimissioni o altre ragioni, sono coperte da cooptazione purché espressione dei Componenti rimasti in carica su indicazione del membro uscente e successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

I Componenti del Consiglio Direttivo possono delegare altri amministratori del proprio comune solo per materie tecniche specifiche.

### **Art.15**

#### **Convocazione ed attribuzione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta da almeno cinque Componenti con l'obbligo di indicare l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Con le stesse modalità potranno altresì richiedersi modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno di una convocazione già intervenuta. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ~~può~~ nomina il Vice Presidente Vicario e può nominare il secondo Vice Presidente, il Direttore Regionale e il revisore dei conti.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) decide sul programma annuale di attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo dell'associazione e tutti i regolamenti;
- b) delibera in materia di amministrazione straordinaria e partecipazione a società ed altre associazioni;
- c) costituisce le commissioni speciali, temporanee, permanenti e le consulte determinando i criteri per la nomina dei responsabili;
- d) stabilisce l'ammontare della eventuale quota associativa annua integrativa;
- e) convoca l'Assemblea Congressuale e ne stabilisce l'apposito regolamento;
- f) convoca, di norma annualmente, l'assemblea dei soci.
- g) approva, entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'Associazione Regionale regolarmente certificato dal revisore dei conti;

Al Comitato Direttivo compete la direzione politica dell'associazione, le nomine e

l'affidamento degli incarichi, la costituzione di gruppi di lavoro straordinari con compiti limitati nel tempo e di eventuali commissioni speciali di indagine o di inchiesta.

Il Consiglio Direttivo decide inoltre su tutto quanto altro occorre per il buon andamento dell'associazione e che non sia di competenza degli altri organi della stessa.

Le deliberazioni che riguardano questioni attinenti a persone avvengono a scrutinio segreto. Per le nomine proposte dal Presidente può essere richiesta la votazione a scrutinio segreto.

### **Art.16** **Presidente dell'Associazione**

Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni rapporto e ne ha la legale rappresentanza. Presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e dà impulso all'attività di tutti gli organi dell'associazione.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente Vicario o, in caso di impedimento di quest'ultimo, ad un secondo Vice Presidente o componente del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente Vicario, fino alla nuova elezione nell'assemblea congressuale da convocare comunque non oltre sei mesi dalle dimissioni o decadenza del Presidente.

### **Art. 17** **Elezione del Presidente**

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti espressi dall'assemblea congressuale a voto palese o, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.

### **Art. 18** **Revisore legale contabile**

Il Revisore legale contabile è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, scelto preferibilmente tra funzionari delle Ragionerie comunali o tra gli Amministratori competenti in materia, comunque iscritti all'Albo Ufficiale dei revisori contabili.

La Carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi. ( Rif 30.1 SN)

Il Revisore esprime parere obbligatorio sullo schema di bilancio preventivo annuale dell'Associazione, predisposto dal Direttore e sottopone a controllo le risultanze del

conto consuntivo verificando la rispondenza delle scritture contabili ai dati del conto.

### **Art. 19**

#### **Commissioni permanenti e Consulte**

Sono costituite Commissioni permanenti e Consulte per i fondamentali problemi di interesse per gli enti associati. Le Commissioni permanenti e le Consulte sono lo strumento di analisi, di approfondimento e diffusione dei problemi rilevanti per l'Associazione. Delle Commissioni possono essere chiamati a far parte anche tecnici esperti.

L'organizzazione del lavoro per le Commissioni e Consulte determina l'articolazione delle strutture operative dell'Associazione, realizzando il massimo grado di coerenza ed efficacia.

Possono essere costituite dal Consiglio Direttivo, per speciali esigenze, Commissioni straordinarie, temporanee e di inchiesta. La delibera istitutiva fissa, in tali casi, i compiti, la durata e le modalità di espletamento dell'incarico.

### **Art. 20**

#### **Conferenza Regionale dei Consigli Comunali**

E' costituita la Conferenza Regionale dei Consigli Comunali per assicurare un'adeguata presenza delle Assemblee Comunali nella vita dell'Associazione.

La Conferenza, oltre alle tematiche che attengono allo status dei Consiglieri Comunali, si occupa dell'efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.

La Conferenza è composta dal Presidente del Consiglio Capoluogo di Regione, da dieci Presidenti dei Consigli Comunali, da dieci Consiglieri dei Comuni ove non è prevista la figura del Presidente, e dal Coordinatore Regionale. Qualora non si riuscisse ad individuare un numero sufficiente di Presidenti o di Consiglieri che intendano far parte del Coordinamento regionale, lo stesso potrà essere composto liberamente, fermo il numero dei partecipanti.

**Art. 21**  
**Elezione del Coordinatore e dei Componenti della Conferenza Regionale dei Consigli Comunali**

Il coordinatore, i dieci Presidenti dei Consigli e i dieci Consiglieri in rappresentanza dei Comuni minori, vengono eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Consigli comunali.

All'assemblea partecipano i Presidenti dei Consigli comunali e, nel caso dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (laddove lo Statuto comunale non preveda la figura del Presidente) un Consigliere delegato dal Consiglio Comunale.

L'assemblea elettiva è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione (da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima) qualunque sia il numero degli aventi diritto. L'Ente associato può altresì essere rappresentato, con delega scritta del Presidente del Consiglio o Sindaco o Consigliere anziano, dal legale rappresentante di altro Ente associato. Nessuno può essere portatore di più di una delega.

L'elezione degli organi avviene con le stesse modalità dell'elezione del Presidente e del Direttivo regionale, ovvero a lista bloccata.

Il coordinatore partecipa di diritto al Direttivo regionale e ai relativi lavori dell'ANCI Nazionale.

**Art. 22**  
**Consulta Regionale dei piccoli Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Comuni derivanti da fusioni**

E' costituita la Consulta Regionale dei piccoli Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Comuni derivanti da fusioni.

Appartengono alla Consulta gli Enti associati all'ANCI.

La Consulta tutela gli interessi della popolazione che rappresenta ed a tale scopo:

- a) studia ed elabora le proposte per il miglioramento e la semplificazione dell'attività amministrativa di tali Enti;
- b) partecipa, nell'ambito degli organi di ANCI Marche, alla trattazione delle problematiche coinvolgenti la vita locale (servizi, rapporti con la Regione e con altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio, rappresentanti di Uffici dello Stato sul territorio, ecc.);
- c) tutela l'identità e la tradizione dei piccoli Comuni;
- d) verifica e fornisce la propria assistenza per sperimentare forme di collaborazione tra Comuni tendenti a realizzare efficaci ed autonome forme di integrazione nelle materie indicate dalla legge;
- e) partecipa alla definizione del ruolo dei Comuni compresi nell'ambito delle Province e degli Enti di area vasta.

La Consulta ha un proprio Coordinatore e un proprio Coordinamento, eletti da una specifica Assemblea Congressuale Regionale, nel numero di dieci oltre il Coordinatore. La composizione del Coordinamento deve tenere conto della rappresentanza dei Comuni di ogni territorio della Regione.

Il funzionamento della Consulta è uniformato a quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione, in relazione con la medesima Consulta Nazionale.

Il Coordinatore partecipa di diritto al Consiglio Direttivo e ai lavori dell'ANCI nazionale.

### **Art. 23**

#### **Assemblea regionale dei Piccoli Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Comuni derivanti da fusione**

All'Assemblea regionale dei Piccoli Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Comuni derivanti da fusione partecipano tutti i Comuni associati, in regola con il pagamento delle quote:

- Sindaci dei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;
- Presidenti delle Unioni dei Comuni;
- Sindaci dei Comuni derivanti da fusione.

L'Assemblea è convocata, per l'elezione degli organi (Coordinamento e coordinatore) a distanza di almeno un mese dall'Assemblea Congressuale Regionale,

L'Assemblea, da convocare almeno una volta all'anno, è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti interessati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti. L'Ente può altresì essere rappresentato, con delega scritta del proprio legale rappresentante, dal legale rappresentante di altro Ente associato. Nessuno può essere portatore di più di una delega.

L'elezione degli organi avviene con le stesse modalità dell'elezione del Presidente e del Direttivo regionale, ovvero a lista bloccata.

### **Art. 24**

#### **Coordinamento delle Politiche della Montagna**

Sulla base di un protocollo d'intesa stipulato tra ANCI e UNCEM Marche, è costituito il Coordinamento delle Politiche della Montagna, finalizzato a garantire un più elevato livello di rappresentanza dei Comuni montani e per la promozione sociale, economica, civile e ambientale dei territori montani.

Il Coordinamento è composto dal Presidente e Vice Presidente dell'UNCEM, che

assumono rispettivamente il ruolo di Coordinatore e Vice Coordinatore, e dai Presidenti delle Comunità Montane.

Il Coordinatore partecipa di diritto al Consiglio Direttivo regionale.

#### **Art. 25**

#### **Consulta Regionale dei Giovani Amministratori**

E' costituita la Consulta Regionale dei giovani amministratori, con l'obiettivo di mettere in rete, valorizzare e promuovere i giovani Amministratori attivi e presenti in tutti i Comuni associati.

La Consulta esprime un Coordinatore regionale e un Coordinamento, composto da 10 Amministratori rappresentanti della realtà territoriale marchigiana, aventi il requisito di non avere superato il compimento del trentacinquesimo anno di età al momento dell'elezione. Il Coordinatore è componente di diritto del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 26**

#### **Assemblea Regionale dei Giovani amministratori**

L'Assemblea è composta da tutti gli Amministratori che non abbiano superato il compimento del trentacinquesimo anno di età al momento dell'elezione e che ricoprano le cariche di:

- Sindaco,
- Assessore,
- Consigliere
- Consigliere di circoscrizione.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per fare il punto sulle attività e tematiche relative alla Consulta e, a distanza di almeno un mese dall'assemblea congressuale, per l'elezione del proprio Coordinatore e del proprio Coordinamento. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.

#### **Art. 27**

#### **Consulta delle Amministratrici**

Al fine di promuovere le iniziative che possano sostenere e consolidare il principio della parità dei diritti e per assicurare la realizzazione di un progetto di vita commisurato alle proprie capacità, e non legato al genere, è costituita la Consulta delle Amministratrici, che provvederà ad eleggere una Coordinatrice ed un Coordinamento.

La Coordinatrice ed il Coordinamento, composto da 10 Amministratrici in rappresentanza della realtà territoriale regionale, saranno elette in una specifica Assemblea Regionale delle stesse, con modalità simili all'elezione del Coordinatore e del Coordinamento dei Giovani Amministratori.

La Coordinatrice regionale, è componente di diritto del Direttivo di ANCI Marche.

### **Art. 28**

#### **Federsanità - ANCI Marche**

E' istituita l'Associazione Federsanità – ANCI Marche tra le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Istituti di Ricerca a carattere Scientifico, gli altri Enti previsti dalla normativa della Regione Marche e i Comuni Marchigiani associati all'ANCI.

L'Associazione, denominata Federazione, ha un proprio statuto che ne regola la costituzione e le funzioni, in coerenza con lo statuto, i regolamenti e le indicazioni di Federsanità Nazionale.

L'Associazione agisce con propria autonomia nell'ambito degli indirizzi della Federsanità Confederazione delle Federsanità Anci Regionali, raccordandosi con le attività di ANCI Marche.

### **Art. 29**

#### **Ineleggibilità e decadenza**

I Componenti degli organi collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

La perdita del requisito minimo essenziale di essere Amministratore di uno degli Enti associati, richiesto per l'elezione negli organi sociali è motivo di decadenza dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo su segnalazione del Direttore Regionale.

### **Art. 30**

#### **Il Direttore Regionale**

Il Direttore Regionale è dirigente dell'Associazione ed è equiparato al Segretario del Comune capoluogo di regione. E' scelto tra figure dotate di requisiti curriculari appropriati ed esperienza comprovata.

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nella sua prima seduta dopo l'Assemblea Congressuale.

Svolge i seguenti compiti:

- sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni adottate da suoi organi;
- è il capo del personale dell'Associazione ed assume la qualifica di datore di lavoro ai fini di legge;

- espleta le funzioni di Segretario nelle Assemblee e nelle sedute del Consiglio Direttivo Regionale; cura la predisposizione dei verbali e delle relative deliberazioni, che sottoscrive insieme al Presidente.

L'incarico di Direttore Regionale non è retribuito; al Direttore compete esclusivamente il rimborso delle spese che sostiene per l'espletamento della funzione, compresi gli oneri per le eventuali missioni.

### **Art. 31** **Organizzazione amministrativa**

Per quanto concerne la gestione amministrativa ed organizzativa si fa espresso rinvio al Regolamento di Organizzazione e Contabilità. Tale regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione si avvale, di norma, di personale distaccato dai Comuni e dalla Regione e di personale assunto in forma diretta nelle forme consentite dalla legge.

In particolare dovrà essere assicurata la tenuta:

- dell'elenco dei Soci;
- della raccolta dei verbali o dei resoconti degli organi;
- delle scritture contabili previste dalla legge;
- del libro inventari;
- del libro giornale.

Ogni documentazione inerente l'attività degli organi è conservata presso gli uffici dell'Associazione. I verbali delle sedute degli organi collegiali sono predisposti e firmati dal direttore generale e dal Presidente e sono poi portati all'approvazione dell'organo cui si riferiscono in una seduta successiva.

### **Art. 32** **Patrimonio e finanziamento**

Il finanziamento è costituito:

- a) dalla quota di finanziamento trasferita dall'Associazione Nazionale anche a titolo perequativo;
- b) da eventuali quote associative integrative stabilite nel rispetto dello statuto dell'Associazione Nazionale;
- c) da contributi volontari o straordinari.
- d) Sono inoltre possibili proventi provenienti da attività progettuali o convenzionali, nonché da attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall'attività svolta dall'Associazione per la realizzazione dell'oggetto sociale. ( Rif. Art. 33 lettera c) )

Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna, per quanto possibile, a provvedere al rimborso delle spese che gli eletti dell'Ente stesso dovranno sostenere nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli organi dell'Associazione e nelle Commissioni di cui fanno parte. Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli enti associati chiamati a collaborare all'attività dell'Associazione.

### **Art. 33** **Esercizio finanziario e contabilità**

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il sistema contabile che deve garantire l'individuazione del risultato di esercizio e della situazione patrimoniale è adottato sulla base degli indirizzi statuari e regolamentari dell'Associazione Nazionale.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo e consuntivo sulla base della proposta formulata dal Direttore.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, a cura del Direttore all'Associazione Nazionale, regolarmente certificato dal Revisore legale contabile, entro tre mesi dall'approvazione.

Ai fini della trasparenza, i bilanci sono pubblicati sul sito di ANCI Marche secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio degli EE.LL. ( Rif. 40.1 SN)

### **Arti. 34** **Modifiche statuarie**

Le modifiche al presente statuto possono essere apportate dall'Assemblea Congressuale con i medesimi quorum previsti per l'elezione del Consiglio Direttivo (Rif. 35.2 SN) e/o dall'Assemblea in sessione ordinaria o straordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri Componenti. ( Rif. 35.1 SN)

### **Art. 35** **Disposizioni comuni agli Enti di tipo associativo**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Lo scioglimento può essere deliberato solo da una maggioranza dei 4/5 degli associati. Con la medesima maggioranza l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di 3 Componenti ( *oppure: provvede alla nomina di un Commissario straordinario*) ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. ( Rif. 8.1 SN)

Tutti gli Enti associati hanno pari diritti; l'eleggibilità agli organi dell'Associazione è libera nel rispetto delle norme in tema di eleggibilità , incompatibilità e decadenza di cui allo statuto nazionale, ed alle norme in materia di status degli Amministratori degli Enti Locali.

Il voto negli organi associativi è singolo in applicazione del principio di cui all'art.

2532 co. 2 C.C.

L'Assemblea è l'organo sovrano. (art. 6 comma 2),

Le convocazioni assembleari sono rese note agli associati con il rispetto delle norme del presente statuto e mediante eventuali forme di pubblicità speciale che saranno stabilite con disposizioni regolamentari.

Le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti sono pubblici.

Gli organi dell'Associazione possono deliberare, in casi di particolare rilevanza, forme speciali di pubblicità delle deliberazioni e dei bilanci mediante pubblicazione sui quotidiani, periodici o sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e mediante diffusione con altri mezzi di comunicazione, fatto salvo quanto previsto da precettive norme di legge ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 del presente Statuto.

### **Art. 36**

#### **Scioglimento dell'Associazione**

L'Assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale con la maggioranza qualificata dei 4/5 degli associati.

Con la medesima maggioranza l'Assemblea nomina un Commissario liquidatore, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

### **Art. 37**

#### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto dell'Associazione Nazionale ed alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Per il funzionamento degli organi statutari, per quanto non espressamente previsto, valgono le norme del del DLgs. N. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche.

### **Art. 38**

#### **Disposizione transitoria**

Il presente Statuto entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio Nazionale e comunque non prima del 1 gennaio 2021, ad eccezione degli artt. .,9-14 e 15 le cui modifiche sono immediatamente vigenti.